



## CITTA' DI VITERBO

ID Iride: 216920

ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 12/03/2020

**OGGETTO** : ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL SINDACO

**PREMESSO** che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 9/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

**VISTO** quanto disposto dal DPCM 11/3/2020 in merito alle misure da adottare per il contenimento della propagazione del virus, rivolte alle attività economiche e produttive;

**RITENUTO** a tal proposito di dover emettere un apposito atto a chiarimento di quanto disposto dal DPCM citato nei punti 1,2 e 3;

**CONSIDERATO** che le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 8/3/2020

**VISTO** il DPCM 9/3/2020

**VISTO** il DPCM 10/3/2020

**VISTO** il DPCM 11/3/2020

**VISTA** L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/3 e dell' 8/3/2020;

### DISPONE

Per effetto di quanto previsto dal DPCM 11/3/2020 per il periodo dall' 12/3/2020 al 25/3/2020:

- **la sospensione:**
  - ✓ del mercato del lunedì di Bagnaia, S. Martino al Cimino e Magagnano
  - ✓ del mercato del martedì del Carmine
  - ✓ del mercato del mercoledì di Grotte S. Stefano
  - ✓ del mercato del giovedì dell'Ellera
  - ✓ del mercato del venerdì del Barco

Sono inoltre sospese le attività di servizi di somministrazione e di ristorazione comprese a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, friggitorie, piadinerie, kebab, e/o simili, **tranne le attività di panificazione dei forni.**

Rimane consentito, per le attività sospese di cui sopra, la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **esclusa quindi ogni forma di asporto.**

ID: 216920 del 12/03/2020 13:02:34

Determina: 2020 / 29 del 12/03/2020

Registro: ALBO 2020 / 1169 del 12/03/2020

**E' consentita** l'attività di vendita tramite **distributori automatici effettuate in modo esclusivo in locali appositi**, a condizione che venga limitata ogni occasione di assembramento ovvero sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto di quanto sopra le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

### **PRECISA**

A seguito di quanto precede, che i titolari delle autorizzazioni per i posteggi nei mercati sottoelencati sono autorizzati a rimanere operativi nelle giornate loro assegnate **esclusivamente per la vendita dei prodotti alimentari**:

- ✓ mercato giornaliero di Piazza S. Faustino
- ✓ mercato della filiera contadina del sabato in Piazza della Polveriera
- ✓ mercato della filiera contadina della Coldiretti il sabato in Via Francesco Baracca

E' inoltre autorizzata l'operatività dei posteggi isolati individuati sul territorio comunale **esclusivamente per la vendita dei prodotti alimentari**.

Rimane inteso che i titolari devono adottare tutte le misure atte a garantire i requisiti di sicurezza e l'applicazione delle misure di contenimento interpersonale e il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate.

### **INVITA**

I destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

#### **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Viterbo

#### **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Rimane efficace la propria Ordinanza n. 27 del 10/3/2020 per le parti non in contrasto con quanto disposto dalla presente e dal DPCM 11/3/2020.

**IL SINDACO**  
***Giovanni Maria Arena***

Al Sig. Prefetto della Provincia di Viterbo  
Alla Questura di Viterbo  
Al Comando Carabinieri di Viterbo  
Al Comando Guardia di Finanza di Viterbo  
Al Comando Polizia Locale di Viterbo  
Alla Confesercenti- Viterbo  
Alla Confcommercio Imprese Lazio Nord  
All'ANVA - Viterbo  
Alla CNA – UPAV  
Alla Federdistribuzione  
Alla Confimprese - Viterbo

ID: 216920 del 12/03/2020 13:02:34  
Determina: 2020 / 29 del 12/03/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1169 del 12/03/2020

Alla Confartigianato Imprese – Viterbo  
Alla Confcooperative  
Alla Lega Coop Lazio

ID: 216920 del 12/03/2020 13:02:34  
Determina: 2020 / 29 del 12/03/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1169 del 12/03/2020

Documento informatico sottoscritto digitalmente da Giovanni Maria Arena il 12/03/2020 14:31:51 ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. N. 82/05 e successive modificazioni e integrazioni.